



# LA LEGGERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), delle finalità di pubblica utilità, nonché di promozione umana e culturale, l'Associazione senza fini di lucro denominata *La leggera APS*.

##### Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico.

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

##### Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Rufina (Città Metropolitana di Firenze) in località Turicchi - 50068 - via di Turicchi, 25.

Il Consiglio Direttivo può istituire su tutto il territorio regionale sedi secondarie, sedi operative, ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

##### Art. 4 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata fino al 31 maggio 2100.

In qualsiasi momento l'Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell'Associazione.

## TITOLO II FINALITÀ E OGGETTO

### Art. 5 – Finalità

Premesso che la cultura è concetto unico e indivisibile con il quale si intende il complesso dei sistemi di percezione, comprensione e interpretazione del mondo e del modo di relazionarsi con esso; che la cultura è data esclusivamente dalla qualità delle relazioni che ogni singolo individuo instaura con le altre persone, le altre specie viventi e le cose; che i saperi non sono dati dalla quantità di nozioni accumulate nel tempo bensì dall'acquisizione e applicazione delle conoscenze erudite e di quelle empiriche in relazione armonica tra loro; *La leggera APS* sostiene che la cultura immateriale, ovvero il sapere empirico, fondamento essenziale per lo sviluppo cognitivo della persona e per la costruzione dell'identità di ogni singolo individuo e delle comunità in genere, è oggi fortemente compromessa e degradata a causa del modello di sviluppo predominante. Pertanto l'Associazione si propone di:

1. conoscere, coltivare, diffondere e praticare tutte le forme di espressione creativa individuali e collettive sia materiali che immateriali e in modo particolare di quelle che fanno uso di linguaggi propri della cultura orale;
2. valorizzare le diversità e le specificità culturali come ricchezza sociale e patrimonio personale e collettivo inalienabile, nonché come unico fondamento reale per un pacifico e proficuo dialogo e scambio fra i popoli e come unica via possibile per costruire un equilibrio tra la specie umana e l'ambiente;
3. potenziare e promuovere le occasioni e gli spazi d'espressione delle *culture di base*, ovvero tutte le realtà nelle quali gli individui e le comunità di persone producono, elaborano e trasmettono cultura intangibile nel rispetto del territorio dove vivono.

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

*La leggera APS* intende svolgere le seguenti attività di interesse generale indicate e normate nell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'associazione può comunque esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore (comma 1 e 2), al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### Art. 6 - Oggetto

Per perseguire le sue finalità l'Associazione si propone di:

- a) fare ricerca, documentazione e catalogazione sulla lingua, la musica, il canto, la danza, la narrazione, il teatro, l'artigianato ovvero tutte le forme attraverso le quali si è espressa e si esprime la cultura orale, anzidetta immateriale o intangibile;
- b) costituire e gestire archivi e centri di ricerca, documentazione e studio sulla cultura orale nonché per la pratica dei linguaggi suoi propri;
- c) ideare, progettare e realizzare gruppi musicali, di canto, di danza, teatro, arte di strada, nonché spettacoli, concerti, esposizioni, performance, installazioni, allestimenti scenografici e pubblicazioni cartacee, audio, fotografiche, video, filmiche e quant'altro fa parte della produzione e comunicazione artistica, culturale e scientifica in genere;
- d) ideare, progettare, organizzare e realizzare manifestazioni, rassegne, conferenze, convegni, seminari, corsi, stage, laboratori, percorsi didattici a carattere scolastico o per il tempo libero e a carattere occasionale o permanente;
- e) avanzare proposte di collaborazione a enti pubblici e privati, a istituzioni scolastiche e organismi di partecipazione democratica sempre al fine di raggiungere le proprie finalità statutarie.

L'Associazione potrà, previa costituzione per atto pubblico e riconoscimento ove richiesto per legge, aderire ad altre associazioni; costituire o acquisire partecipazioni in società commerciali; assumere personale dipendente e assimilati e concludere contratti di lavoro autonomo; ricevere

donazioni e legati; acquisire proprietà o diritti reali su beni immobili; intraprendere attività commerciali strumentali e strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi statuari; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; operare in regime di convenzione e accreditamento con le amministrazioni pubbliche e in genere adottare ogni iniziativa riconosciuta utile al raggiungimento dei fini statuari; compiere infine qualsiasi operazione avente contenuto patrimoniale, finanziario ed economico ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

### **TITOLO III**

#### **ASSOCIATI**

#### **REQUISITI - CATEGORIE - DIRITTI E DOVERI**

##### Art. 7 - Requisiti degli associati

Il numero dei soci è illimitato ma comunque non potrà essere inferiore al limite stabilito per legge. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche di qualunque età e altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendone finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

##### Art. 8 - Ammissione a socio

La richiesta di ammissione a socio è formulata al Consiglio Direttivo a mezzo compilazione di un modulo prestampato ove dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e i contatti dell'aspirante socio. Per gli aspiranti soci minorenni la richiesta è sottoscritta dal genitore o dall'esercente la patria potestà.

E' compito del Consiglio Direttivo vagliare le domande di ammissione a socio, iscrivere il nuovo socio nel *Libro degli associati* entro 30 (trenta) giorni dall'ammissione, comunicare la deliberazione di accoglimento e consegnare la tessera al nuovo associato.

L'ammissione e iscrizione a socio comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente Statuto, delle decisioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, dei regolamenti interni e l'obbligo al versamento della quota associativa annuale deliberata dall'Assemblea dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione l'aspirante socio può presentare appello all'Assemblea dei soci in seduta ordinaria.

##### Art. 9 - Diritti e Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto

delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I soci maggiorenni hanno diritto a essere eleggibili alle cariche sociali.

Gli associati hanno diritto di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento stabiliti di anno in anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, ivi compreso eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie.

Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con terzi.

#### Art. 10 - Cessazione della qualità di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

#### Art. 11 - Recesso del socio

Ogni associato può recedere dalla qualità di socio in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto allo scadere dell'anno solare in corso.

#### Art. 12 - Esclusione del socio

L'Assemblea dei soci può deliberare con voto segreto l'esclusione dell'associato dall'Associazione per i seguenti motivi:

- 1) qualora non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2) svolga o tenti di svolgere attività contrarie alle finalità e agli interessi dell'Associazione;
- 3) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera di esclusione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata per iscritto immediatamente all'associato.

L'associato può fare ricorso contro la delibera di esclusione dalla qualità di socio rivolgendosi all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il recesso, la morte o l'esclusione non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi.

## TITOLO IV

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 13 - Gli organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione Ricerca e Archivi.

## TITOLO V

### DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 14 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discute e delibera sulla nomina o revoca del Consiglio Direttivo;
- discute e delibera sull'approvazione delle linee guida d'azione culturale, sul programma annuale d'attuazione delle stesse e del relativo bilancio preventivo;
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi straordinari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su eventuali appelli all'ammissione di aspiranti soci o sull'esclusione di associati;
- discute e delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, salvo quanto tassativamente riservato dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea straordinaria;
- nomina ogni 6 (sei) anni i membri della Commissione Ricerca e Archivi scelti tra i soci indicati dal Consiglio Direttivo.

b) In sede straordinaria:

- delibera la trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.

#### Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

L'Assemblea dei soci è convocata con preavviso di 10 giorni avanti della data fissata per l'adunanza mediante affissione di comunicazione presso le sedi sociali, pubblicazione su web e avviso scritto contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

#### Art. 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in seconda convocazione delibera validamente e indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può essere indetta anche il giorno stesso della prima convocazione.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 3 (tre).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina ogni volta il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza di voti. Ugualmente in sede straordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza di voti, salvo i casi di scioglimento dell'Associazione, devoluzione del patrimonio e fusione nei quali è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti).

#### Art. 17 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

## TITOLO VI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 18 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, tra gli associati candidati a ogni tornata elettorale. e durano in carica 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Spetta al Consiglio Direttivo l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) deliberare sull'ammissione o non ammissione degli aspiranti soci;
- c) tenere e curare i libri sociali che gli spettano;
- d) redigere il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- e) formulare e attuare programmi e regolamenti delle attività associative, compresi i criteri e le priorità delle stesse, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- f) curare i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali;
- g) proporre di anno in anno all'Assemblea dei soci la quota associativa;
- h) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
- i) proporre ogni 6 (sei) anni all'Assemblea dei soci i candidati per la nomina a membri della Commissione Ricerca e Archivi, scelti tra i soci con competenze adeguate all'incarico che sono eventualmente chiamati a ricoprire.

Il Consiglio Direttivo può istituire in numero illimitato commissioni e gruppi di lavoro atti alla gestione di particolari attività e settori dell'Associazione, stabilendo regolamenti e nomine di responsabili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo



settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 19 - Riunione e convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, non meno di 3 (tre) volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate almeno 3 (tre) giorni prima la data della riunione mediante e-mail, sms, whatsapp o chiamata telefonica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di quest'ultimo, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte su supporto cartaceo o digitale dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

#### Art. 20 - Sostituzione dei consiglieri

In caso di dimissioni o decesso improvviso di uno o più componenti, il Consiglio provvede alla sostituzione tramite cooptazione dei candidati esclusi.

### **TITOLO VII**

#### **DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE**

#### Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, e ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è membro di diritto della Commissione Ricerca e Archivi al fine di garantire la comunicazione permanente tra la Commissione e il Consiglio, oltreché verificare la congruità dell'operato della Commissione con le direttive del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari

sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Presidente può conferire ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

In assenza del Segretario spetta al Presidente la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio.

#### Art. 22 - Il Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vicepresidente il quale esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

#### Art. 23 - Il Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Segretario al quale spettano i seguenti compiti specifici:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti delle convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- e in genere assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 24 - Il Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Tesoriere con il compito di curare materialmente la gestione economica e la tenuta della contabilità, in ossequio alle norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

### **TITOLO VIII BILANCIO E LIBRI SOCIALI**

#### Art. 25 - Esercizio associativo

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 26 - Bilancio

Ogni anno il Consiglio Direttivo è obbligato a redigere e sottoporre al voto dell'Assemblea il bilancio consuntivo delle attività sociali dell'anno precedente, entro e non oltre il 31 maggio.

Il bilancio di esercizio è depositato al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il bilancio è redatto ai sensi degli art. 13 e 87 del D.LGS. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al Titolo II del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### Art. 27 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali in forma cartacea o digitale:

- *Libro degli associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- *Registro dei volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- *Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*, tenuto a cura del Segretario dello stesso organo;
- *Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali in qualsiasi momento lo desiderino, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

### **TITOLO IX RISORSE ECONOMICHE**

#### Art. 28 - Risorse economiche

Le risorse economiche e il patrimonio associativo sono così costituiti:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dell'Unione Europea, di altri organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di fondazioni, di banche e istituti di credito, di altre realtà associative anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
4. proventi da attività di raccolta fondi;
5. proventi da attività diverse;
6. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione, ammesse ai sensi del D.LGS. 117/2017;

7. le collezioni dell'Associazione costituite dall'archivio, dalla biblioteca e dalla mediateca.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali dell'Associazione dovranno essere dirette al conseguimento dei fini statutari ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' pertanto fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

#### Art. 29 - Beni mobili e immobili

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili.

Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di soci o terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

#### Art. 30 - Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

## **TITOLO X**

### **PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI E SOGGETTI TERZI**

#### Art. 31 - Prestazioni volontarie degli associati

L'Associazione per il perseguimento dei fini statutari si avvale prevalentemente delle attività prestate in maniera volontaria dagli associati.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.LGS. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

#### Art. 32 - Dipendenti, Collaboratori e Professionisti

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente, di collaboratori e professionisti tenuto conto che l'attività prevalente dell'Associazione deve essere svolta a titolo di volontariato.

I rapporti tra l'Associazione e dipendenti, collaboratori e professionisti sono disciplinati dalla legge e dalle forme contrattuali di lavoro vigenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può stipulare accordi professionali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari e al 5% del numero degli associati.

### **TITOLO XI DELLO SCIoglimento**

#### Art. 33 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento dell'Associazione, secondo le modalità previste per la convocazione e deliberazione dell'Assemblea riunita in sede straordinaria.

L'Assemblea che dà atto o delibera in ordine allo scioglimento, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera in ordine alla destinazione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

### **TITOLO XII COMMISSIONE RICERCA E ARCHIVI**

#### Art. 34 - Istituzione, responsabilità direttive, durata, struttura organizzativa e poteri

E' istituita la *Commissione Ricerca e Archivi* dell'Associazione di Promozione Sociale *La leggera*.

Essa si compone di membri nominati dall'Assemblea dei soci dietro indicazione del Consiglio Direttivo, scelti tra i soci con competenze adeguate a ricoprire tale incarico.

Il Presidente è membro di diritto della Commissione Ricerca e Archivi al fine di garantire la comunicazione permanente tra la Commissione e il Consiglio, oltreché verificare la congruità

dell'operato della Commissione con le direttive del Consiglio e dell'Assemblea.

Il numero dei membri è deciso al momento della nomina.

La durata della delega ai membri della Commissione è di 6 (sei) anni.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e per alzata di mano.

La Commissione a ogni nuovo insediamento nomina al proprio interno un *Direttore* che assume il ruolo di *Direttore artistico* dell'Associazione e *Responsabile scientifico della Commissione Ricerca e Archivi*.

La Commissione tutela, elabora strategie di gestione, valorizzazione e diffusione, organizza e regolamenta, la fruizione di tutto il patrimonio costituito da biblioteca, mediateca, archivi e cataloghi, digitali e non, in possesso dell'Associazione e derivanti dalle proprie campagne di ricerca sul campo e dall'acquisizione di materiali prodotti da altri in qualsiasi supporto essi siano.

La Commissione ha facoltà di rifiuto motivato di qualsiasi richiesta di visione, ascolto, consultazione o prestito di materiali facenti parte le proprie collezioni.

La consultazione e l'utilizzo di documenti d'archivio sono regolamentati dalle norme vigenti nel servizio archivistico nazionale.

Allo stesso modo il prestito dei materiali editi è regolamentato dalle norme vigenti nel servizio bibliotecario nazionale.

La Commissione può incaricare altri soci per lo svolgimento di particolari mansioni inerenti la propria attività.

In qualunque caso ogni disposizione elaborata ed emanata dalla Commissione per espletare i compiti ai quali è delegata è soggetta al vaglio finale del Consiglio Direttivo.

La Commissione presenta relazione annuale con le proprie indicazioni di direzione operativa all'Assemblea dei soci.

#### Art. 35 - Finalità

Finalità della Commissione sono la cura e la predisposizione degli strumenti intellettuali e materiali per la ricerca, la conoscenza, lo studio, la trasmissione, la pratica, la tutela e la conservazione delle modalità e dei contenuti delle forme attraverso le quali le persone percepiscono e vivono le dimensioni del suono, del gesto e del segno.

Nello specifico la Commissione è istituita per salvaguardare, valorizzare e tramandare il pensiero orale per come il tempo e la storia lo hanno fatto a noi pervenire attraverso le comunità rurali e artigiane di tutto il mondo.

Tuttavia la Commissione sarà sempre attenta a muoversi secondo tre principi fondamentali del pensiero orale:

1. la scrittura è solo uno dei tanti possibili mezzi di conoscenza e comunicazione;

2. i significati (contenuti) sono di gran lunga più importanti delle forme;
3. le forme prive di contenuti non hanno ragione di essere praticate, espresse e comunicate.

In conseguenza di ciò le forme d'espressione del pensiero orale cambiano a seconda dei contenuti che si intendono comunicare in quel preciso momento, contesto e particolare stato emotivo. Ciò significa che i documenti (audio, video e cartacei) conservati nelle collezioni dell'Associazione e tutelati dalla Commissione, non sono altro che istantanee, nelle quali si può certamente osservare e valutare la qualità della relazione tra la persona e il suono, il gesto e il segno, ma non devono essere interpretati come documenti esaustivi, rappresentativi e codificati di una data cultura. Ne deriva quindi che per comprendere a fondo la cultura orale occorre anche praticarla, ragione per la quale il compito della Commissione è ben più esteso e complesso di quello della semplice tutela dei materiali.

#### Art. 36 - Oggetto

Per raggiungere le finalità e l'espletamento dei propri compiti, la delega alla Commissione comprende:

- a) progettazione e realizzazione di campagne di ricerca sul campo;
- b) catalogazione e archiviazione dei materiali risultanti dalle campagne di ricerca e di quelli acquisiti in altro modo siano essi documenti audio, video o cartacei;
- c) trascrizione, studio, analisi e pubblicazione dei documenti degli archivi;
- d) tutela e regolamentazione della fruizione degli archivi, delle collezioni e dei cataloghi patrimonio dell'Associazione;
- e) elaborazione, organizzazione e attuazione delle modalità di trasmissione e diffusione delle forme e dei contenuti dei saperi orali secondo principi intergenerazionali e interculturali.

#### Art. 37 - Risorse economiche

Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione attinge alle risorse economiche di volta in volta deliberate a tale scopo dal Consiglio Direttivo.

### **TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 38 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice del Terzo settore e, per quanto compatibile, al Codice civile.

Art. 39 - Clausola Compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e attuazione del presente Statuto e delle delibere assembleari, e per eventuali dissidi fra i soci, le parti si rimetteranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da 3 (tre) membri, 2 (due) scelti da ciascuna delle parti e il terzo da queste d'accordo; in caso di mancato accordo sul terzo arbitro, la scelta è delegata al Presidente del Tribunale di Firenze.